



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/21

Dec. n. 3/21

Il giorno 2 febbraio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, il

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino – Presidente - estensore

Avv. Paolo De Matteis – Componente

Avv. Claudio Fiorentino – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso del sig. **MONTALTO Ernesto** - nato a Cosenza il 24.10.1961 -
avverso l'esclusione della propria candidatura alla carica di presidente del
Co. re. Calabria, in occasione della Assemblea Regionale Elettiva del
Comitato Regionale FMI Calabria in programma il giorno 7 marzo 2021.

In ordine al ricorso proposto da Montalto Ernesto, nato a Cosenza il 24.10.1961, in data 28.01.2021 – e giunto al Tribunale Federale in data 29.01.2021 si osserva quanto segue.

Il ricorrente Montalto Ernesto rappresentava le sue doglianze indicando di aver proposto la sua candidatura per concorrere a Presidente del Co.Re Calabria – assemblea elettiva fissata per il giorno 07.03.21 – sia a mezzo raccomandata sia a mezzo pec, come previsto dal regolamento attuativo.

La pec inviata dal candidato non veniva accettata dal sistema in quanto l'indirizzo del destinatario riportato era errato, atteso che non era stato correttamente trascritto nella comunicazione ufficiale e, successivamente, questi inviava nuova raccomandata all'indirizzo pec corretto solo in data 26.01.21 ore 12.56, ben oltre l'orario previsto per l'ammissibilità della candidatura (26.01.2021 ore 10.00).

Per quanto attiene la raccomandata a/r non era pervenuta alcuna comunicazione alla Segreteria Generale FMI nei termini previsti dal regolamento attuativo. Pertanto in data 26.01.2021 veniva dichiarata l'inammissibilità della candidatura del Montalto Ernesto per non aver rispettato il termine perentorio di presentazione come disposto dalle norme di attuazione.

Avverso tale decisione il sig. Montalto presentava ricorso al Tribunale Federale F.M.I. rappresentando di aver provveduto a presentare la propria candidatura in data 21.01.2021 a mezzo raccomandata a/r – come previsto dall'art. 11 del

regolamento di attuazione – e poi successivamente, per mero scrupolo, a mezzo pec – altra modalità prevista dal suddetto art.11 - all'indirizzo indicato nella convocazione ufficiale dell'assemblea elettiva core.calabria@pec.federmoto.it.

In questo caso però la pec veniva rifiutata dal sistema in quanto l'indirizzo non risultava essere corretto, infatti vi è stato un errore nella trascrizione del detto indirizzo nella convocazione dell'assemblea elettiva - in realtà l'indirizzo corretto è corecalabria@pec.federmoto.it. Giova rappresentare che il Montalto ha in realtà inviato una semplice mail all'indirizzo di posta certificata, e pertanto il sistema ha in automatico rifiutato l'accettazione dell'atto.

Così riassunti i fatti il Tribunale provvedeva a raccogliere le osservazioni della Segreteria Generale F.M.I., concludendo **ritenendo fondato il ricorso** del sig. Montalto Ernesto e pertanto accolto con la conseguenza che la sua candidatura a Presidente del Co.Re. Calabria deve essere considerata assolutamente ammissibile.

La decisione trova fondamento nelle seguenti considerazioni: il Montalto provvedeva ad inviare raccomandata a/r per comunicare la propria intenzione di candidarsi a Presidente del Comitato Regionale della Calabria, come previsto dal sopra richiamato art. 11 delle disposizioni attuative. Tale missiva veniva presa in carico in data 21.01.2021 da Poste Italiane e veniva effettuato un primo tentativo di consegna in data 22.01.2021 presso la sede del Comitato Regionale Calabria, tutti elementi che risultano dal sito ufficiale di Poste Italiane oltre che dagli atti allegati all'impugnazione. In questa circostanza

l'operatore di Poste Italiane provvedeva ad immettere avviso di ritiro per il destinatario, ed effettuava l'annotazione sulla busta con la dicitura "AVVISATO" apponendo la data del 22.01.2021, come risulta dalla copia acquisita agli atti della busta della raccomandata trasmessa alla Segreteria Generale F.M.I.. Successivamente, e precisamente, solo in data 29.01.2021 la raccomandata veniva ritirata dall'addetto dell'ufficio regionale e poi trasmessa a mezzo pec alla Segreteria Generale F.M.I..




Ebbene dalla lettura delle norme attuative – in particolare art. 11 – appare certo che l'elemento da tenere in considerazione per il corretto rispetto del termine di presentazione della candidatura sia la data in cui la missiva sia pervenuta e non la data di invio della stessa. In particolare oltre all'interpretazione delle norme speciali indicate, pur volendo ricorrere al criterio interpretativo dell'analogia, appare certo che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n° 24822 del 9.12.2015 ha stabilito che per la raccomandata comune a/r il momento di perfezionamento è la data in cui perviene al destinatario e non già quella in cui viene spedita. A tale regola fanno eccezione i soli atti giudiziari, in tal caso il perfezionamento coincide con la presa in carico dell'ufficio postale.

Chiarito così il punto di diritto che ci occupa alla luce sia dall'interpretazione delle norme federali sopra richiamate, sia dal principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte il ricorso va accolto atteso che la

raccomandata a/r è pervenuta all'ufficio Co.Re. Calabria in data 22.01.2021 e pertanto rispettando il termine ultimo previsto che cadeva in data 26.01.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale F.M.I. **accoglie** il ricorso del sig. Montalto Ernesto e per l'effetto dichiara ammissibile la sua candidatura a Presidente del Co.Re Calabria per l'assemblea elettiva del 7.03.2021.

Avv. Paolo De Matteis	Avv. Luigi Musolino	Avv. Claudio Fiorentino
	 PRESIDENTE T. F.	

Depositata il 2 febbraio 2021

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Montalto Ernesto;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Co. Re. Calabria;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.